

Pubblicato il 14/02/2022

N. 00194/2022REG.PROV.COLL.

N. 00386/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 386 del 2020, proposto da OMISSIS OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Licciardello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello 40;

per la revocazione

della sentenza 9 dicembre 2019 n. 1030 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, n.1030 il 09/12/2019;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2022 il Cons. Raffaele Prospero, nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il dott. OMISSIS OMISSIS aveva impugnato la sentenza del T.A.R. di Catania n. 2042 del 2018, chiedendone la riforma.

Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della deliberazione n. 1078 del 26.3.2004 della AUSL n. 8 di Siracusa con la quale il ricorrente, in riferimento alla sua domanda di partecipazione al concorso interno indetto con deliberazione dell'AUSL n. 4521 del 22.12.1999, per l'attribuzione dell'incarico di direttore del Servizio tossicodipendenze (SERT), ad alta utenza, di Siracusa, era stato ritenuto privo del requisito di partecipazione alla procedura consistente nell'aver prestato la propria attività presso i SERT o strutture equipollenti del settore delle tossicodipendenze per almeno sei anni, con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno 24 ore settimanali.

Dagli atti risultava anzitutto che dall'ottobre 1984 al maggio 1993 l'interessato aveva prestato una pluralità di servizi sanitari, dapprima per l'assistenza socio-psicopedagogica agli alunni delle scuole materne elementari e medie quale esperto nel campo della prevenzione droghe, quindi Aiuto di Psichiatria S.T.M. incaricato, poi iscritto quale Assistente medico nel Servizio Territoriale Tutela Salute Mentale, ancora come medico scolastico addetto al Servizio di prevenzione droghe

nell'organico del personale dei Servizi di tutela della salute mentale – disciplina specifica di Psichiatria ed ancora quale Assistente medico di Psichiatria addetto ai servizi di prevenzione droghe, Servizio istituito nell'intento esplicito di affiancare il Servizio di assistenza socio-psico-pedagogica, come riconosciuto da sentenza del T.a.r di Catania, con la sentenza n. 3215/2014, ancora con incarico fino ad ottobre del 1991 e poi come aiuto psichiatra STM di ruolo fino al maggio del 1993.

In base all'art. 2 della l. r. 45 del 1999, ai fini della direzione delle attività dei servizi per le tossicodipendenze (SERT) ad alta utenza, o ad essi assimilabili, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990 n. 444, i posti di dirigente responsabile di secondo livello istituiti erano conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli, riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, già esercitasse tali funzioni, ovvero che avesse esercitato tali funzioni alle condizioni previste dal medesimo articolo 2 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dell'azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, e che avesse prestato la propria attività presso i SERT o strutture equipollenti del Servizio sanitario nazionale, comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze, per almeno sei anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali.

Con la delibera n. 1078 del 26.3.2004, il Direttore generale dell'AUSL riteneva il dipendente – candidato, carente del requisito richiesto nell'avviso pubblico del 22.12.1999 e consistente nell'aver prestato, alla data della entrata in vigore della l. r. 45 del 1999 la propria attività presso i SERT o strutture equipollenti del SSN, comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze, per almeno sei anni, con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale per

almeno 24 ore settimanali. Nella motivazione della delibera impugnata il dott. OMISSIS, dirigente medico in servizio presso il SERT di Siracusa dal 3.5.1993, dapprima quale Coadiutore – Coordinatore e quindi come Capo Servizio, risultava carente del requisito delle funzioni esercitate per almeno sei anni, nelle strutture SERT, o strutture equipollenti, comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze.

Poiché nessuno dei partecipanti all'avviso per il conferimento dell'incarico era in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. n. 45 del 1999, il D. G. considerava concluso il procedimento.

Con nota in data 24.5.2004 il D. G., a riscontro di un atto di diffida del candidato, rilevava che le attestazioni relative al servizio svolto quale Assistente medico addetto al servizio di prevenzione droghe nelle scuole elementari e medie certificavano esclusivamente un'attività che la l. r. 64 del 1984, recante piano contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope – primi interventi, attribuiva al Servizio per la tutela materno – infantile e della età evolutiva; non si evinceva, di contro, un incardinamento nel SERT, già istituito nella ex USL.

Il dott. OMISSIS ricorreva dinanzi al T.a.r. di Catania contro la delibera del 26.3.2004 e l'atto di conferma del 24.5.2004.

Con motivi aggiunti del settembre 2005 l'interessato impugnava l'avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direttore di struttura complessa del SERT di Siracusa, presso l'AUSL n. 8, indetto, con le deliberazioni del D. G. n. 458 del 9.2.2005 e n. 1529 del 15.4.2005, sul presupposto dell'esito infruttuoso del precedente avviso pubblico del 22.12.1999.

Con la sentenza 2042/2018 il Tribunale rilevava che doveva ritenersi accertata con efficacia di giudicato l'appartenenza del ricorrente al ruolo sanitario nell'ambito della disciplina medica “psichiatria” – e non nell'ambito della disciplina medica “medicina scolastica” - anche per il servizio prestato in favore della USL di Modica con

contratto di prestazione d'opera professionale per almeno 24 ore settimanale nei periodi dal 4.10.1984 al 27.11.1985 e con la qualifica di assistente medico nei periodi dall'11.12.1990 al 6.4.1992, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, osservando in sintesi che l'attività svolta dal ricorrente complessivamente dal 4.10.1984 al 6.4.1992 nell'ambito del servizio di prevenzione della droga nelle scuole rientrasse nel settore delle tossicodipendenze soltanto a far data dal 5.12.2014 lo svolgimento di attività presso i SERT o strutture equipollenti del (SSN),

Circa il secondo motivo, a giudizio del T.a.r., non vi era alcuna violazione del d. m. sanità del 10.12.1991 posto che, l'art. 2, comma 1, mentre il d. m. del 10.12.1991 concerne l'istituzione della disciplina "Medicina delle farmacotossicodipendenze" riguardava la disciplina generale dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale sanitario e non l'omologazione fra le diverse articolazioni organizzative specifiche delle strutture sanitarie pubbliche.

Nemmeno sussisteva il difetto di motivazione lamentato col terzo motivo del ricorso principale, dato che il provvedimento impugnato era chiaro nell'individuare nella carenza del periodo minimo di sei anni la ragione della impossibilità di concludere positivamente la procedura concorsuale avviata con l'avviso del 22.12.1999.

Quanto infine ai motivi aggiunti formulati contro l'avviso pubblico del 2005, reiterato per attribuire l'incarico di Direttore della struttura complessa del SERT, recava in realtà censure avverso altra delibera del 1991, contestata a suo tempo con il ricorso n. r. g. 2531/1991, e riguardante questioni sull'inquadramento del medico nei ruoli regionali e non la regolarità di procedure concorsuali concluse o semplicemente avviate dalla ASL.

Con l'appello venivano proposti tre articolati motivi.

Si puntualizzava che per effetto della sentenza n. 3215 del 2014 la delibera del C. G. dell'USL del 4.12.1990 di inserimento del posto di medico scolastico addetto al Servizio di prevenzione droghe nell'organico del personale dei Servizi di tutela della

salute mentale – disciplina specifica di Psichiatria e di nomina in ruolo del ricorrente quale Assistente medico di Psichiatria addetto ai servizi di prevenzione droghe si era preso atto che i posti di medico scolastico passavano da 22 a 21 e che l'organico degli Assistenti di Psichiatria passava da 10 a 11 unità, aveva riacquisito piena efficacia *ex tunc* e non soltanto dalla data (5.12.2014) della pubblicazione della sentenza medesima; quindi sussisteva contrasto insanabile tra statuizioni confliggenti e motivazione apparente e incoerente. Ciò in quanto la sentenza del T.A.R. contiene una statuizione di rigetto del ricorso nel dispositivo ma anche, come si è già rilevato, una statuizione di segno opposto nella motivazione.

Sub II) – *error in iudicando* – fondatezza del primo, secondo e terzo motivo del ricorso di primo grado, si ribadiva in primo luogo che a partire dal 1984 e dopo l'immissione nei ruoli USL, il ricorrente aveva prestato la propria attività – di “prevenzione droghe” – presso strutture equipollenti a un SERT e comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze, ai sensi del Piano richiamato dall'art. 1 della l. n. 64 del 1984. L'esperienza maturata nel settore era valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, della l. r. 45 del 1999. In ogni caso, dal 3.5.1993 al 22.1.2000, dunque per ben più di sei anni, il ricorrente ha prestato la sua attività presso il SERT di Siracusa, il che era sufficiente per considerare sussistente il requisito richiesto dall'art. 2 della L. R. n. 45 del 1999.

La sentenza era ingiusta nella parte in cui affermava che il dott. OMISSIS avrebbe potuto far valere utilmente l'attività svolta presso la USL di Modica solo a decorrere dal 5.12.2014, ma l'annullamento giurisdizionale di un atto negativo di un organo di controllo comporta la reviviscenza *ex tunc* dell'atto oggetto del controllo negativo. Veniva poi riproposto il secondo motivo del ricorso di primo grado, imperniato sulla violazione del d. m. del 10.12.1991.

Alla lettera c) si riaffermava la fondatezza del terzo motivo di ricorso, basato sul vizio di carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Infine, sub III), in via subordinata, parte appellante, muovendo dall'utilità, ai fini dell'accertamento del possesso del requisito dei sei anni, l'attività svolta dal 3.5.1993 sino alla data di scadenza del termine per la domanda di partecipazione al concorso (gennaio 2000), interpretava il possesso del requisito dei sei anni come requisito distinto rispetto a quello che, per esplicita previsione della norma di cui all'art. 2 della l. r. 45 del 1999, occorreva possedere alla data della entrata in vigore della legge medesima. Non trovava applicazione lo sbarramento temporale del marzo 1999, data della entrata in vigore della l. r. 45 del 1999.

L'ASP di Siracusa eccepiva l'inammissibilità, per violazione dell'art. 104, comma 2, del c.p.a., di parte della produzione documentale effettuata dall'appellante nel giudizio di impugnazione.

Con la sentenza 9 dicembre 2019 n. 1030 questo Consiglio respingeva l'appello, sia pure con rettifiche e precisazioni contenute in motivazione, e che andavano a sostituire le affermazioni del T.A.R. incompatibili.

Preliminarmente si puntualizzava che per un verso, doveva considerarsi comprovato che il ricorrente aveva prestato la propria attività presso il SERT dal 3 maggio 1993 alla data della entrata in vigore della l. r. 45 del 1999, vale a dire al 5 marzo 1999 (o 21 marzo 1999), per complessivi 5 anni e 10 mesi, e ciò indipendentemente da diverse indicazioni formulate nella sentenza impugnata.

Tuttavia, diversamente da quanto sosteneva l'appellante, ai cinque anni e dieci mesi di servizio svolti presso il SERT, non poteva essere "unito" il periodo ulteriore, prestato quale responsabile dell'U.O.C.- Ufficio tossicodipendenze dell'AUSL 8, dal marzo del 1999, ossia dalla entrata in vigore della l. r. 45, al 22 gennaio 2000, vale a dire fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, superando così ampiamente il requisito dei sei anni di attività presso il SERT in via "diretta", prescindendo cioè dalla verifica relativa alla riconducibilità

delle attività prestate tra il 1984 e l'ottobre 1991 - maggio 1993, quali compiti svolti presso i SERT o presso strutture equipollenti del SSN.

A parere del ricorrente in primo grado il soddisfacimento del requisito temporale dei sei anni richiesto dall'art. 2 della l. r. n. 45 del 1999 era collegato in via esclusiva alla data della entrata in vigore della legge medesima, ossia al marzo del 1999, e non al momento, successivo di circa dieci mesi, della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, o della scadenza del termine per presentare detta domanda.

Solo con l'atto di impugnazione, ma in maniera inammissibile, dato il divieto di nova di cui all'art. 104 del c.p.a., l'appellante pretendeva di "scollegare" il possesso del "requisito dei sei anni" dal riferimento temporale costituito dalla data della entrata in vigore della l. r. 45 del 1999.

E del resto con la diffida alla AUSL del 21.4.2004, riscontrata negativamente con l'atto di conferma del D. G. del 24 maggio 2004, il ricorrente medesimo aveva fatto riferimento esclusivamente allo "sbarramento temporale" del 21 marzo 1999, ossia alla data della entrata in vigore della l. r. 45 del 1999, e non al momento - gennaio 2000 - della domanda; l'art. 2 della l. r. 45 cit. richiedeva con chiarezza che il requisito dell'esercizio delle attività per almeno sei anni risultasse maturato alla data della entrata in vigore della legge. La posticipazione della maturazione del requisito, dal marzo del 1999 al gennaio del 2000 costituiva una disapplicazione concreta del requisito prescritto dalla disposizione in termini ulteriormente favorevoli all'aspirante, in altri termini l'applicazione di un beneficio in via eccezionale utile a determinati fini, ma non estensibile in luogo di un requisito ordinario espressamente richiesto.

Inoltre la dicitura di cui al p. V. della sentenza impugnata: Il Collegio...accoglie il ricorso consisteva in tutta evidenza in un *lapsus calami*, "circondato" come da argomentazioni di segno opposto e da un dispositivo reiettivo del ricorso e dei

motivi aggiunti, sicché non potevano esservi dubbi sull'esito della controversia in primo grado.

Né, come si dirà più avanti, nel caso di specie, depurata da questo lapsus, viene in considerazione una motivazione della decisione di primo grado apparente, o anche soltanto incoerente.

Ancora, la sentenza del T.a.r. di accoglimento n. 3215/2014, non poteva assumere un rilievo determinante ai fini della soluzione da dare alla questione cruciale dibattuta.

Il quesito di fondo al quale dare risposta consisteva perciò nel verificare se il ricorrente, nei vari servizi frammentati durante il periodo pre ruolo complessivamente dall'ottobre del 1984 al maggio 1993 e fino all'incardinamento nel SERT, avesse prestato attività presso strutture equipollenti al SERT operanti nel settore delle tossicodipendenze, con riconducibilità dello status anche sotto l'aspetto tipologico – contenutistico al settore delle tossicodipendenze, come richiesto dall'art. 2 della l. r. 45 del 1999 al fine di poter considerare maturato il requisito dei sei anni necessario per partecipare al concorso interno.

Tenuta presente la finalità perseguita dal citato art. 2, ovvero stabilire requisiti di partecipazione ai concorsi interni per la direzione dei SERT, appare evidente che all'esercizio dell'attività presso i SERT, o strutture equipollenti, non poteva non accompagnarsi lo svolgimento di compiti attinenti il settore delle tossicodipendenze. Veniva richiesto cioè un duplice requisito cumulativo: 1) che la struttura di afferenza fosse equipollente a un SERT; 2) che la stessa operasse nel settore delle tossicodipendenze.

Per la sentenza n. 1030/2019 il ritenuto carattere primario dei compiti di prevenzione dalle droghe in ambito scolastico, non poteva condurre ad una completa vocazione nel senso prospettato dall'appellante.

Il Servizio presso il quale il ricorrente aveva prestato la sua attività dal 1990 ed anteriormente, non era riferibile alle previsioni dell'avviso interno il quale riteneva computabili i servizi prestati presso i SERT ovvero presso strutture equipollenti del SSN, comunque strettamente operanti nel settore delle tossicodipendenze.

Premesso che la struttura presso cui l'appellante aveva prestato il richiamato servizio non era un SERT, il Consiglio escludeva se essa fosse qualificabile come "struttura equipollente del SSN, comunque operant[e] nel settore delle tossicodipendenze".

La sola prestazione di attività inerenti il settore della prevenzione delle tossicodipendenze nell'ambito di strutture non equipollenti a un SERT non avrebbe consentito la computabilità dei relativi periodi di servizio ai fini concorsuali e così era per la tipologia dei compiti espletati dall'Assistente medico scolastico, ove l'educazione sanitaria ed i momenti informativi rivolti a fasce giovanili non potevano considerarsi un'attività rientrante formalmente rientrante nel settore delle tossicodipendenze, al di là della qualifica di esperto di "prevenzione droghe", ma addentrando comunque in una disciplina più vasta come quella di Psichiatria.

Di qui la legittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado.

Per quanto riguardava il secondo motivo riproposto, era del tutto corretta la non condivisione della tesi della violazione del d. m. sanità del 10.12.1991, e questo perché l'art. 2, comma 1, della l. r. 45 del 1999 pone un requisito che si correla alla svolgimento di attività presso i SERT o strutture equipollenti del (SSN), mentre il d. m. del 10.12.1991 concerneva l'istituzione della disciplina "Medicina delle farmacotossicodipendenze" valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione dei medici, farmacisti e veterinari presso le unità sanitarie locali, quindi la disciplina generale dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale sanitario, e non l'omologazione fra le diverse articolazioni organizzative mediante cui "strutture" sanitarie pubbliche adempiono alla propria missione istituzionale, sì che

il d. m. del 10.12.1991 non assumeva rilievo ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, e né alcun vizio era imputabile all'ASL per avere provveduto senza prendere in specifica considerazione le equipollenze di cui all'allegato n. 2 del menzionato d. m. al di fuori degli scopi prima indicati.

In conclusione l'impugnazione andava respinta e la sentenza di primo grado confermata.

Con ricorso notificato il 14 aprile 2020 il dott. OMISSIS chiedeva al Consiglio di giustizia amministrativa la revocazione della sentenza n. 1030/2019 ed esposta in fatto una lunga premessa sulla vicenda, deduceva i seguenti motivi di revocazione:

1. Errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., richiamato dall'art. 106 d. lgs. 104 del 2010 essendo la sentenza in questione l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa, in quanto la decisione è fondata sulla supposta inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita ed in quanto, inoltre, la sentenza n. 1030/2019 verte anche su una parte della sentenza del T.a.r. n. 2042/2018 favorevole al ricorrente, non attinta da un motivo devolutivo.

In subordine, occorrendo, per motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., richiamato dall'art. 106 d. lgs. 104 del 2010, ovvero, occorrendo, oltre che per errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. anche per motivo revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c.

2. Errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., richiamato dall'art. 106 d. lgs. 104 del 2010, essendo la sentenza n. 1030/2019 l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa, in quanto la decisione è fondata sulla supposta inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

3. Errore revocatorio ex art. 395 n. 5 c.p.c., richiamato dall'art. 106 d. lgs. 104 del 2010, essendo la sentenza n. 1030/2019 del C.G.A. contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata. Occorrendo anche per errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., richiamato dall'art. 106 d. lgs. 104 del 2010,

essendo la sentenza n. 1030/2019 del C.G.A. l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa, in quanto la decisione è fondata sulla supposta inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita da sentenza passata in giudicato

Di qui il dott. OMISSIS sviluppava l'intera questione giungendo alla domanda di revocazione e proponendo in via di soglia l'accoglimento del secondo motivo proposto con l'appello.

L'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa si è costituita in giudizio, sostenendo l'inammissibilità del ricorso per revocazione.

All'udienza del 13 gennaio 2022 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo si sostiene che il giudice di appello abbia rilevato dalla documentazione in atti che l'interessato non era stato impiegato presso un servizio equipollente a quello denominato "Sert", cadendo in un grave errore di fatto come anche desumibile dalla sentenza di primo grado: il Consiglio di giustizia amministrativa ha affermato che le strutture in cui ricorrente era stato impiegato prima del 1993 non fossero strutture equipollenti ai Sert, laddove il dott. OMISSIS prestava servizio medico chiamato ad assolvere anche le funzioni di prevenzione delle dipendenze, e si può leggere nella delibera del comitato di gestione della Usl 24 n. 296 del 4 dicembre 1990 che la specifica attività di prevenzione e droghe rientrava tra quelli di competenza del servizio tutela della salute mentale, altrettanto nella deliberazione del comitato di gestione della Usl n. 24 del 28 novembre 1985, così come ai sensi della l. r. 64 del 1984 i servizi territoriali di tutela della salute mentale costituivano il nucleo iniziale dell'organico dei Sert ed i servizi di psichiatria in cui il ricorrente era inquadrato svolgevano lo specifico servizio di prevenzione droghe.

Era quindi evidente che la sentenza era fondata su una errata supposizione di fatto, in quanto non aveva compreso che il servizio svolto dai Sert a Siracusa, rientrasse

precedentemente nei servizi di salute mentale in cui erano incardinati i servizi antidroga.

La sentenza di primo grado aveva riconosciuto che le attività dell'interessato avessero riguardato il settore della tossicodipendenza dal novembre 1985 e tale capo di sentenza non era stato riformato in secondo grado, anche in quanto non devoluta all'esame del secondo giudice.

Il motivo è inammissibile.

A prescindere dal fatto che la sentenza di primo grado ha affermato senza smentite da parte di questo Consiglio che *“Nel caso di specie, soltanto a far data dal 05/12/2014 deve incontrovertibilmente ritenersi che l'attività svolta dal ricorrente nei periodi dal 04/10/1984 al 27/11/1985 e dall'11/12/1990 al 06/04/1992 nell'ambito del “Servizio di prevenzione della droga nelle scuole elementari e medie” rientri, così come richiesto dalla norma prima richiamata, “nel settore delle tossicodipendenza”*, la causa di inammissibilità del motivo di revocazione si rinviene all'interno dello stesso motivo.

In sintesi il ricorrente afferma di essere stato impiegato presso un servizio equipollente a quello denominato “Sert”, e che il Consiglio di giustizia amministrativa sarebbe caduto in un grave errore di fatto nell'affermare che le strutture in cui l'interessato era stato impiegato prima del 1993 non fossero strutture equipollenti ai Sert, senza considerare che il dott. OMISSIS era chiamato ad assolvere anche le funzioni di prevenzione delle dipendenze, come desumibile dalla delibera del comitato di gestione della Usl 24 n. 296 del 4 dicembre 1990 in cui si specificava che la specifica attività di prevenzione e droghe rientrava tra quelli di competenza del servizio tutela della salute mentale, così come nella deliberazione del comitato di gestione della Usl n. 24 del 28 novembre 1985, laddove i servizi territoriali di tutela della salute mentale costituivano il nucleo iniziale dell'organico dei Sert.

A parte quindi l'affermazione giurisdizionale ormai passata in giudicato secondo la quale solamente dal 5 dicembre 2014 il servizio del ricorrente doveva ritenersi a tutti gli effetti servizio presso i Sert, il Consiglio con la sentenza n. 1030/2019 ha svolto inequivocabilmente un preciso ragionamento giuridico del cui merito non si può entrare e che comunque è caratterizzato da una sua propria valutazione di periodi di impieghi pubblici sanitari, nel caso di specie se essi fossero o meno equiparabili ai futuri poi realizzati Sert.

Perciò ci si trova dinanzi ad un fatto che è stato controverso nella sentenza impugnata ed oggetto di mere valutazioni giuridiche e non si ravvisano quegli errori di fatto inerenti la supposta esistenza di elementi ovvero l'ignoranza dell'esistenza di altri elementi per cui il giudice è caduto in una supposizione erronea; va altresì aggiunto che non si ravvisa nemmeno la violazione dell'art. 395 n. 5 c.p.c., visto il preciso richiamo passato in giudicato alla sopradde data del 5 dicembre 2014.

Con il secondo motivo si sostiene che in buona sostanza non sussisteva una normativa che disciplinasse direttamente l'omologazione strutturale fra le diverse articolazioni organizzative del servizio sanitario e ciò doveva portare ad una necessaria omologazione di servizi svolti in precedenza presso le stesse diverse articolazioni; in quanto tale il Sert è una struttura organizzativa specifica dei Servizi territoriali di tutela della salute mentale che costituivano il nucleo iniziale dei Sert, situazione dalla quale non poteva che derivare perlomeno una equipollenza di funzioni.

Anche tale motivo è inammissibile per le ragioni prima riportate.

Questo Consiglio ha svolto una valutazione giuridica del percorso professionale e più concretamente degli inquadramenti delle funzioni del ricorrente a partire dal 4 ottobre 1984 e ne ha tratto la conclusione che tali servizi erano sì attinenti le tossicodipendenze ed anche la prevenzione di queste, ma ne ha escluso l'equipollenza ai Sert.

Dunque la richiesta omologazione dei servizi, necessaria a parere del ricorrente, è stata esclusa tramite un processo valutativo di diritto e di conseguenza non sussistono errori revocatori.

Con il terzo motivo si insiste sul fatto che il dottor OMISSIS, nel periodo successivo alla immissione in ruolo del 28 novembre 1985 nel servizio prevenzione per opera della Usl n. 24 ha avuto accertato dal T.a.r. di Catania con la sentenza 3215/2014 passata in giudicato, sentenza cui era dovuto l'inquadramento del medesimo nella disciplina di psichiatria, ove era operante localmente come unico servizio quello della prevenzione della droga: di qui l'equipollenza con i Sert in totale contrasto con quanto affermato nella sentenza del C.G.A. di cui è richiesta la revocazione.

Anche tale motivo appare inammissibile.

La sentenza n. 3215/2014 del T.a.r. di Catania ha affermato che l'attività di prevenzione droghe rientra nel Servizio territoriale di tutela della salute mentale ed in quanto tale nella disciplina medica "psicologia" e non nella "medicina scolastica"; ma tale rilievo non può superare le valutazioni svolte dapprima dalla sentenza dello stesso T.a.r. n. 2042/2018 e poi da questo Consiglio di giustizia amministrativa con la sentenza n. 1030/2019 di cui si è chiesta la revocazione.

Per le considerazioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €. 2000,00 oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

Marco Buricelli, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

L'ESTENSORE
Raffaele Prosperi

IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO